

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
GENNAI TONIETTI ERISIA: Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (676) . . .	435
PRESIDENTE	435, 436, 437, 438
GENNAI TONIETTI ERISIA	435, 437, 438
REPOSSI, <i>Relatore</i>	436, 437
VENEGONI	436, 437
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	437
BUTTÈ	437
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
STELLA ed altri: Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (948)	438
PRESIDENTE	438, 439, 440
STORCHI, <i>Relatore</i>	438
VENEGONI	439, 440
CREMASCHI	439
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	439
CACCIATORE	439
ROBERTI	439
PENAZZATO	440
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	440

La seduta comincia alle 9,05.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia: Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia:

« Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

La presentatrice, che interviene alla nostra odierna seduta, mi ha pregato di poter brevemente illustrare, prima che si inizi la discussione vera e propria, la sua proposta di legge. Se non vi sono osservazioni do la parola alla onorevole Gennai Tonietti Erisia.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Ho chiesto di parlare per illustrare brevemente la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare. Essa ha lo scopo di ovviare ad una palese ingiustizia a danno di una benemerita categoria di lavoratrici, vale a dire del personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In base a quanto stabilito nel comma terzo dell'articolo 5 dell'ordinamento della Cassa

di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1944, n. 934, le istituzioni pubbliche sono obbligate ad iscrivere tutto il personale salariato alla Cassa di previdenza per le pensioni degli Enti locali amministrata dalla Cassa depositi e prestiti. Questo fatto nuoce senz'altro alla categoria della quale ci stiamo interessando, la quale è composta da lavoratrici che rimangono in servizio generalmente solo per brevissimo tempo. Quasi tutte, prima o poi, si dimettono, sia per fare ritorno in famiglia, sia per contrarre matrimonio. Solo un cinque per cento di esse rimane oltre il quinquennio di servizio.

Cosa avviene all'atto della risoluzione del loro rapporto di lavoro? Che esse, per il genere di assicurazione particolare cui sono state sottoposte, non possono ritirare alcun libretto assicurativo che attesti gli anni di lavoro prestato e abbia valore agli effetti dell'I.N.P.S. In pratica, esse hanno sprecato, agli effetti della pensione od altra assicurazione, il loro tempo. E pensare che i contributi personali di queste lavoratrici non sono affatto disprezzabili; essi sono costituiti dal 7,80 per cento sul trattamento pensionabile, più 300 lire mensili fisse, per non considerare poi i contributi a carico dell'Ente che sono pari al 24,70 per cento del pensionabile, più lire 2200 che vengono pagate ugualmente alla Cassa di previdenza suddetta.

Il provvedimento in esame si propone, quindi, di modificare questo stato di cose, dando facoltà agli Enti di assicurare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale questo personale non avente carattere di stabilità nel lavoro, e ciò in deroga al comma terzo dell'articolo 5 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali.

La I Commissione della Camera ha espresso parere favorevole, subordinandolo però ad alcune modifiche che, personalmente, non ho mente in contrario ad accettare, dato che il fine comune è quello di meglio tutelare questa categoria di lavoratrici addirittura indispensabili per il buon andamento dei servizi ospedalieri e di assicurare ad essa un migliore trattamento previdenziale.

PRESIDENTE. Ringrazio la onorevole Gennai Tomietti Erisia per la lucida, concisa, suadente presentazione della sua proposta, e prego il relatore, onorevole Repossi, di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, Relatore. Non posso che associarmi a tutto quanto è stato detto dalla proponente. Effettivamente il sistema attuale determina la dispersione dei contributi previ-

denziali delle lavoratrici di cui si occupa la proposta di legge e non consente ad esse di maturare il diritto al trattamento di quiescenza.

La I Commissione della Camera ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame a condizione però che alle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non sia data semplicemente la facoltà di iscrivere il proprio personale femminile collegiato (di prima assunzione e non di ruolo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma sia loro fatto obbligo di agire in tal modo, in deroga alle disposizioni vigenti, per lo meno fino a che tale personale non diventi di ruolo. Altra condizione è che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente: « Al momento del passaggio in ruolo e della conseguente iscrizione alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare alla Cassa predetta i contributi versati per conto del personale di cui trattasi ».

Ritengo che, in linea generale, si possano accettare le modifiche consigliate dalla I Commissione, mentre mi riservo di presentare personalmente degli emendamenti in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Tutte le volte che esaminiamo un aspetto assicurativo di una categoria di lavoratori ci accorgiamo quanto sia complesso il nostro sistema assicurativo. Mi pare che, anche in questo caso, sia il relatore che la proponente abbiano rilevato come sia opportuno, anzi necessario, garantire a queste lavoratrici una tutela sufficiente ad evitare la dispersione di alcuni anni di lavoro agli effetti assicurativi, cosa che per le altre categorie non avviene. Non è pensabile, infatti, che nella medesima azienda, nella fattispecie gli istituti di cura, vi siano lavoratrici che, pur compiendo il medesimo lavoro e trovandosi nella medesima posizione giuridica, abbiano un diverso trattamento assicurativo, soltanto perché, per alcune di esse, viene meno il principio della obbligatorietà.

Ritengo, pertanto, indispensabile affermare, per prima cosa, la obbligatorietà della assicurazione e garantire poi la utilizzazione dei fondi versati, anche nel caso in cui le stesse lavoratrici cambino attività lavorativa. E ciò, naturalmente, ai fini del diritto alla pensione.

Vorrei anche raccomandare di tenere presente la possibilità della reversibilità inversa;

nel caso cioè in cui, per ragioni particolari, si verifichi uno spostamento di domicilio o un mutamento di prestazione, che sia ugualmente garantito alla lavoratrice, anche a quella già in ruolo, qualunque sia la Cassa di appartenenza, che gli anni della sua attività non vadano perduti.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Con la proposta di legge in esame si è inteso affrontare e tutelare i casi più frequenti. Infatti, quando una lavoratrice entra in ruolo, raramente poi lascia il lavoro. E siccome l'assicurazione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali è più vantaggiosa di quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è evidente che noi non abbiamo insistito in questo senso. D'altra parte bisogna anche considerare che se è vero che le appartenenti a questa categoria di lavoratrici entrano un po' tardi e difficilmente in ruolo, proprio per la mobilità che caratterizza questo personale, è altrettanto vero che, una volta riuscite in tale intento, esse ne traggono il massimo vantaggio.

VENEGONI. Se noi potessimo risolvere questo problema nel senso di stabilire che i contributi vengano versati al fondo speciale della previdenza sociale, noi semplifichiamo molto le cose. Sarebbe infatti una soluzione logica e semplice che non creerebbe alcuna complicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Allo scopo di facilitare la soluzione del problema, sottoporro alla Commissione una diversa tesi che, secondo me, consente al personale di cui trattasi, cessante dal servizio, di ottenere le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria mediante la ricostituzione della propria posizione assicurativa.

Mi riservo pertanto, in sede di discussione degli articoli, di presentare degli emendamenti. In linea di massima, quindi, il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno la facoltà, in deroga al comma terzo, dell'articolo 5 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, di iscrivere il proprio personale femminile collegiato, di prima assunzione, non di ruolo, e quando

questo lo richieda, all'Istituto nazionale della previdenza sociale anziché alla Cassa di previdenza suddetta finché tale personale non diventi di ruolo ».

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Propongo di sostituire detto articolo con il seguente:

« Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai sensi del successivo articolo 2, dovrà essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ».

BUTTE. Effettivamente la formulazione prospettata dal rappresentante del Governo è più ampia e più organica. Mi associo, quindi, a questa proposta.

REPOSSI, Relatore. Sono favorevole al testo proposto dal Sottosegretario Pugliese.

VENEGONI. Anche io sono d'accordo; vorrei però che l'obbligo della iscrizione fosse esplicito.

REPOSSI, Relatore. Poiché si fa esplicito richiamo alla legge 25 luglio 1941, n. 934, l'obbligo della iscrizione diviene implicito.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo sostitutivo, proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« A richiesta dell'interessata, oppure per determinazione dell'Amministrazione, e, in ogni modo, al compimento dei primi cinque anni di servizio, deve cessare l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale e deve aver luogo l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, ancorché tale personale non abbia avuto il passaggio a ruolo ».

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per il necessa-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1954

rio coordinamento col precedente articolo, già approvato, il testo dell'articolo 2 dovrebbe essere il seguente

« Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sarà provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostruzione, in favore del personale di cui al precedente articolo, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore nella predetta assicurazione. L'eventuale eccedenza tra l'importo dei contributi da rimborsare e quelli da versare nell'assicurazione obbligatoria è corrisposta alla lavoratrice ».

GENNAI TONIETTI ERISIA. In sostanza, la proposta del Governo risponde al fine della proposta di legge, quello cioè di tutelare la posizione assicurativa della lavoratrice in modo che non venga a perdere nulla. Sono d'accordo; faccio rilevare però che questa soluzione, che — ripeto — risulta più vantaggiosa, non risolve tuttavia il problema della assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione.

Pertanto la Commissione dovrebbe prendere l'impegno di esaminare la proposta di legge del defunto onorevole Morelli che affronta il problema per tutti gli assicurati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo sostitutivo testé letto dall'onorevole rappresentante del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

Al personale di cui agli articoli precedenti si applicano le norme dell'articolo 15 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Stella ed altri: Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Stella, Ferrario Ema-

nuele, Giraud, Sodano, Bima e Zaccagnini:

« Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Prego il relatore, onorevole Storchi, di riferire su questa proposta di legge.

STORCHI, Relatore. La modifica che viene proposta riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Questa assicurazione fu istituita con decreto legislativo luogotenenziale del 23 agosto 1917, che stabiliva un limite minimo di 9 anni e un limite massimo di 75 anni di età entro i quali l'assicurazione era resa obbligatoria. Successivamente, con un decreto-legge del 1923 il limite minimo di età dei 9 anni fu elevato a 12 anni, e quello di 75 ridotto a 65, per cui — attualmente — l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura ha vigore dai 12 ai 65 anni. Sono poi state fatte delle eccezioni durante il periodo bellico con decreti del 1941 e del 1942 e successivamente del 1947, in base ai quali il limite di età massimo di 65 anni è stato portato a 70.

Ora i presentatori della proposta di legge propongono di abolire il limite massimo di età, in modo che possano essere soggetti ad assicurazione anche quei contadini i quali lavorino oltre tale limite. La ragione del provvedimento è che nelle campagne si verificano appunto, e frequentemente, casi di contadini che, senza essere tutelati dalla legge, per quanto concerne l'assicurazione infortuni, continuano benissimo a lavorare.

Non è questo, tuttavia, l'unico scopo del provvedimento. Esso vuole anche ampliare e precisare le categorie soggette all'assicurazione. Infatti, in base all'articolo 1, dovrebbero intendersi assicurati, di pieno diritto, contro gli infortuni sul lavoro agricolo, dall'età di 12 anni in poi, tutti i proprietari, coloni, mezzadri, affittuari, enfiteuti, usufruttuari e concessionari a qualsiasi titolo e le loro mogli e i loro figli, che prestano opera manuale nelle rispettive aziende.

L'articolo 2 della proposta di legge riguarda le conseguenze finanziarie derivanti dalle predette modifiche. Come è noto, la gestione per l'assicurazione degli infortuni agricoli è passiva, per cui, ad un aumento di spesa, deve corrispondere un aumento di entrata. Ecco perché si autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad apportare alcune variazioni alla misura dei contributi costituenti le quote addizionali sull'imposta era-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1954

riale dei fondi rustici, a favore dell'esercizio assicurativo.

Personalmente, esprimo parere favorevole ed invito la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. In linea di massima la proposta di legge mi sembra opportuna. Però se è vero che vi sono coloni, mezzadri, enfiteuti, ecc. che lavorano normalmente oltre i limiti di età, è anche vero che vi sono dei braccianti e salariati che, per il solo fatto di non godere di una situazione assicurativa che garantisca loro un trattamento di pensione sufficiente, sono costretti a continuare la loro attività, senza limiti di tempo. Per tanto, la stessa opportunità che ha consigliato l'onorevole Stella ed altri a proporre le modifiche che stiamo esaminando, dovrebbe valere anche per quei lavoratori che dipendono da terzi, siano essi maschi o femmine, in modo da creare una situazione di uguale trattamento agli effetti della tutela contro gli infortuni.

CREMASCHI. Se si vuole abolire il limite massimo di età, non vedo perché non si possa ritornare ai 9 anni per quanto riguarda il limite minimo. Sono molti i bambini di contadini o di piccoli proprietari che a 9 anni salgono sul carro agricolo o governano il bestiame. Inoltre, dobbiamo prevedere anche l'infortunio che può avvenire nelle aziende agricole con conduzione a mezzadria, nel momento in cui, ad esempio, il mezzadro, svolge un lavoro inerente all'assistenza della propria famiglia, quale potrebbe essere quello di avviarsi al molino con un sacco di grano o di andare a prendere legna in soffitta. Questi casi sono esclusi. Ammetto che sono casi rari ma, ciononostante, si verificano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'abolizione del limite massimo di età potrebbe creare — in effetti — le sperequazioni fatte presenti dall'onorevole Venegoni fra le categorie menzionate nel primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in esame e le altre categorie. D'altra parte è sempre stato tenuto presente un margine di cinque anni fra l'assicurazione di vecchiaia e quella di invalidità e, comunque, non può ritenersi valido il criterio di abilità al lavoro per i contadini di età superiore al limite massimo. Il Governo, pur essendo favorevole alla immissione degli affit-

tuari, enfiteuti, usufruttuari nella assicurazione infortuni sul lavoro, non è favorevole alla abolizione del limite massimo di età. Ritene, poi, pregiudizievole l'abbassamento del limite minimo di età da 12 a 9 anni, proposto dall'onorevole Cremaschi, perché oggi è assolutamente inammissibile che un ragazzo possa essere adibito, prima dei 12 anni, ad un qualsiasi lavoro nei campi.

Per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta di legge in esame, in base al quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'agricoltura, dovrebbe apportare le opportune variazioni ai contributi unificati, faccio presente che il congegno è già previsto dalle leggi in vigore, per cui l'articolo stesso è perfettamente superfluo. Il Governo quindi chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 che riguarda il limite di età, e la soppressione completa dell'articolo 2.

In tal senso mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« I proprietari, coloni, mezzadri, affittuari, enfiteuti, usufruttuari e concessionari a qualsiasi titolo, loro mogli e figli, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di dodici anni agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, del relativo regolamento di cui al decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modifiche e integrazioni.

Il limite di età di sessantacinque anni computi, previsto dall'articolo 1, comma 1° del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è soppresso limitatamente alle persone menzionate nel comma precedente ».

CACCIATORE. Si tratta di una categoria che lavora in proprio, di gente che deve completare quel minimo di giornate lavorative per rimanere nella categoria dei coltivatori diretti. Poiché veramente lavora oltre i 65 anni non c'è ragione alcuna perché debba, oltre tale età, essere privata del beneficio delle prestazioni assicurative.

Sono perciò favorevole al testo.

ROBERTI. Mi pare che sia una questione piuttosto complessa. Indubbiamente ripugna alla coscienza che un lavoratore, che abbia prestato la sua opera e che si sia, comunque, infortunato sul lavoro non debba essere indennizzato. D'altra parte noi, estendendo i limiti, ci troveremmo con questa legge, impli-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1954

citamente, a sancire un principio che è contrario a tutta l'impostazione della nostra legislazione sul lavoro. Vi sono alcuni limiti di età che non vanno violati. Per quanto riguarda i ragazzi, se si verificassero casi del genere, si incorrerebbe nella responsabilità dei genitori, e, per quanto riguarda gli anziani, noi verremmo a legittimare delle violazioni che, in altri casi e con altre norme di legge, abbiamo più volte studiato di reprimere.

Vorrei pertanto chiedere, su questa questione, un rinvio perché tutto il problema, a mio parere, deve essere esaminato meglio.

PENAZZATO. Ritengo anch'io che sarebbe bene rimandare l'esame della proposta di legge in modo da poterla eventualmente completare, sia per quanto riguarda la sua estensione ad altre figure tipiche di coltivatori, sia per quanto riguarda l'ampliamento dei limiti di età.

VENEGONI. Mi associo.

PRESIDENTE. La parte più importante della proposta di legge, dal punto di vista dei proponenti, è proprio quella sulla quale il Governo non è favorevole. Mi pare, quindi, che, non essendo facile trovare una soluzione, non rimanga che aderire alla richiesta avanzata dall'onorevole Roberti, di rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della proposta di legge:

GENNAI TONIETTI ERISIA: « Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (676):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	43
Voti contrari	1

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufole Adele, Bersani, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Cerreti, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, Lizzadri, Maglietta, Marangoni Spartaco, Mastino del Rio, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Rapelli, Repossi, Roasio, Rubinacci, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storch, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni.

La seduta termina alle 10.35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI